

1) E' costituita un'Associazione denominata  
"COMUNITA' PALESTINESE DI LOMBARDIA".

E' un'Associazione laica, apolitica e senza fini di lucro, senza discriminazione razziale, ideologica, sessuale, religiosa.

2) L'Associazione ha sede in Milano, con domicilio attualmente in via Ugo Foscolo n. 3.

### **Art. 2. Scopi e finalità**

La comunità, ispirandosi ai principi della solidarietà e del vivere comune nella società civile si propone di:

1) promuovere attività culturali, sportive, turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati; operando in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative.

### **Art 3. Obiettivi**

Nello specifico a quanto indicato all'art. 2, la comunità si propone gli obiettivi di:

1) Promuovere e consolidare i rapporti sociali e di mutuo soccorso tra i membri della comunità palestinese in primo luogo, tra questi e la società italiana in secondo luogo. Inoltre, la comunità si propone di effettuare ricerche e studi sul territorio, sulle condizioni di vita in Palestina e nei luoghi dove è significativa la presenza dei Palestinesi.

2) Contribuire a promuovere maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi pubblico-istituzionali sia nazionali che locali, con ogni mezzo e strumento di informazione di massa, riguardo gli eventuali problemi legati al lavoro, alla residenza, alla salute, all'inserimento sociale e all'istruzione che i membri della comunità potranno incontrare.

3) La Comunità si propone di creare e promuovere forme sinergiche tra enti e/o organizzazioni palestinesi da una parte e italiane e/o europee dall'altra, onde stimolare il dinamismo e la creatività nella società palestinese e consolidare e diffondere forme di valori positivi. Organizzare conferenze, tavole rotonde, mostre e dibattiti in tutti i campi che servono al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

A tale scopo la Comunità si adopera ad incentivare e a co-produrre ogni forma di attività editoriale e grafica che rientrino nell'ambito degli scopi istituzionali della Comunità.

**Art. 4.**

La Comunità Palestinese attraverso i suoi organi e con il mandato dell'assemblea dei soci, potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali che riterrà opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 5.**

La Comunità pu, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione o per una necessaria qualifica o specializzazione della sua attività.

**Art. 6. Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1- L'Assemblea dei Soci
- 2- il Direttivo
- 3- Il Collegio dei Garanti

**Titolo II****Art 7. I Soci**

Possono far parte della Comunità le persone fisiche di origine palestinese e i loro familiari residenti in Lombardia e/o i non palestinesi che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessati all' attività della Comunità stessa. I candidati soci sono tenuti a condividere gli scopi e le finalità della Comunità. Inoltre sono tenuti a versare una quota sociale annua che viene fissata dal Direttivo e delle quote periodiche, tenute presenti le possibilità di ciascun Socio. Non sono ammessi candidati Soci che abbiano pendenze penali o che non siano in regola con i permessi di permanenza e le Leggi italiane.

I Soci si dividono in tre categorie:

**1 - Soci ordinari**

Sono le persone di origine palestinese e i loro familiari che oltre a pagare la quota associativa annuale prestano effettivi servizi e attività all'interno della comunità.

**2 - Soci sostenitori**

Sono le persone fisiche che chiedono di partecipare alla vita della Comunità condividendone scopi e finalità.

**3 - Soci onorari**

Sono le persone fisiche che per la loro attività dimostrano di avere un'alta condivisione degli scopi e degli obiettivi della Comunità.

I Soci sostenitori e onorari possono partecipare in sede assembleare in qualità di Soci, ma senza diritto di voto.

### **Art. 8. Dimissioni**

Il Socio che intenda recedere dalla sua qualità deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata indirizzata al Direttivo della Comunità. Il Socio che cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

### **Art. 9. Diritti dei Soci**

- 1 - Diritto all'intervento nelle Assemblee.
- 2 - Diritto di voto, tranne nei casi previsti dal presente Statuto (Art. 11 e 12).
- 3 - Diritto di impugnare delibere assembleari o del Direttivo.
- 4 - Diritto di recesso.
- 5 - Diritto di convocare l'Assemblea, qualora il numero dei Soci che ne faccia richiesta abbia raggiunto almeno 1/5 del numero dei Soci Ordinari.
- 6 - Diritto di partecipare alle attività della Comunità.
- 7 - Diritto di eleggere e di essere eletti membri dell'Organo Direttivo.

### **Art. 10. Doveri dei Soci**

- 1 - Versare la quota sociale annuale.
- 2 - Condividere gli scopi e le finalità della Comunità.
- 3 - Mantenere irreprensibile condotta civile.
- 4 - Diffondere i principi della Comunità.
- 5 - Prestare la propria opera.

### **Art. 11. Esclusioni**

La qualifica di Socio si perde per:

1. Mancato versamento della quota sociale per due volte consecutive senza un valido motivo.
2. Dimissioni.
3. Risoluzione del rapporto con l'Associazione per mancata osservanza da parte del Socio dei doveri di cui all'art. 10.
4. Condanna penale sopravvenuta.

### **Art. 12. Atti disciplinari**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante:

- 1 - Richiamo scritto
- 2 - Sospensione temporanea
- 3 - Espulsione e/o radiazione

La risoluzione del rapporto avviene per i seguenti motivi:

- b) Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.
- c) Mancato versamento della quota associativa.
- d) Comportamento contrastante con i principi e le finalità della Comunità.

e) Denigrazione della Comunità, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci.

f) Commettere e/o provocare gravi disordini durante le assemblee.

g) Arrecare in qualunque modo danni materiali alla Comunità. In casi di dolo il danno deve essere risarcito.

#### **Art. 13. Ricorso dei Soci**

Contro ogni provvedimento di sospensione e/o risoluzione del rapporto è ammesso il ricorso del Socio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in forma scritta del provvedimento stesso; sul ricorso decide l'Assemblea e, nell'eventuale impossibilità di giungere ad una decisione da parte di quest'ultima, decisione inappellabile viene assunta dal Collegio dei Garanti.

### **Titolo III**

#### **Art. 14. L'Assemblea dei Soci.**

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data della riunione della stessa. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' oggetto di approvazione dell'Assemblea:

- 1) la relazione del presidente del Direttivo sull'attività sociale della Comunità.
- 2) il rendiconto dell'esercizio sociale.
- 3) l'elezione del Direttivo.
- 4) la nomina del Comitato dei Garanti.
- 5) l'approvazione della relazione programmatica.
- 6) lo scioglimento del Direttivo e/o la revoca dell'incarico di Presidente.
- 7) tutti gli altri argomenti che il Direttivo o i soci ritengono di sottoporre.

a. L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modificazione dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, sulla sfiducia degli organi direttivi, sullo scioglimento della Comunità o sulla devoluzione del fondo comune.

b. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Comunità o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dal suo Vice. In mancanza di quest'ultimo dal membro più anziano in carica del Direttivo.

c. Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti o rappresentati.

d. Per la validità dell'Assemblea Straordinaria tanto in prima convocazione quanto in seconda sarà necessaria la presenza di più della metà dei Soci Ordinari.

e. Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti.

f. Per decretare la sfiducia degli organi direttivi è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Soci Ordinari.

g. Lo scioglimento della Comunità richiede il voto di almeno due terzi dei Soci Ordinari.

h. Le rappresentanze con deleghe devono essere motivate e non sono ammesse più di due deleghe per Socio. Alle Assemblee Straordinarie non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 15. Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale pu, essere convocata dal Direttivo, dal Comitato dei Garanti, e dai Soci qualora il numero dei Soci richiedenti sia almeno un quinto dei Soci Ordinari. Qualunque sia il soggetto a convocare l'Assemblea esso deve specificare l'Ordine del Giorno. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. Le assemblee sono convocate in forma scritta (posta ordinaria, posta elettronica, fax) da effettuare almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e contenere la data, l'ora e il luogo di prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione e l'Ordine del Giorno.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le delibere devono essere verbalizzate dal Presidente dell'Assemblea o dal Segretario verbalizzante nominato dalla stessa Assemblea.

#### **Art. 16. Patrimonio Sociale e mezzi finanziari**

La Comunità trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- 1) Versamenti delle quote sociali.
- 2) Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- 3) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 4) Feste e attività ricreative volte alla raccolta fondi.
- 5) Donazioni, elargizioni, contributi privati, lasciti, sponsorizzazioni e patrocini.
- 6) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

### **Art. 17. Il Direttivo**

Il Direttivo della Comunità è un organo collegiale che delibera a maggioranza della metà più uno.

E' legalmente riunito quando sono presenti più della metà dei suoi componenti.

Il Direttivo è costituito da tre a nove Soci della Comunità ed è presieduto dal Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Vice Presidente.

I membri del Direttivo vengono eletti direttamente dall'Assemblea a scrutinio segreto con mandato della durata di anni due; inoltre il Direttivo deve svolgere le sue attività in relazione a quanto stabiliscono lo Statuto e l'Atto Costitutivo per il raggiungimento dello scopo dell' ente.

Essi:

1) Devono redigere il documento programmatico e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale.

2) Devono tener presente e ottemperare alle delibere assembleari.

3) Sono responsabili nei confronti dell'Associazione se la loro attività ha recato danni all'ente. In tal caso, provata la loro responsabilità diretta, devono risarcire l'associazione.

4) Predispongono il bilancio preventivo e quello consuntivo.

5) Deliberano circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci.

6) Deliberano circa le richieste di ammissione di nuovi Soci.

7) Il Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Direttivo e della Comunità.

8) Possono creare delle commissioni e nominarne i membri; le commissioni saranno regolamentate da eventuale regolamento interno. I verbali di ogni adunanza di Consiglio, sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente, vengono conservati agli atti.

### **Art. 17 bis**

La competenza amministrativa del Consiglio Direttivo, approvato il documento programmatico a maggioranza, non può essere limitata dalla stessa Assemblea.

### **Art. 17 ter**

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso dalle elezioni del Direttivo; diversamente per cooptazione fino alle prossime elezioni.

### **Art. 18. Le cariche sociali**

Ogni carica sociale viene ricoperta a titolo gratuito salvo gli incarichi speciali. E' ammissibile unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le cariche sociali sono le seguenti:

- 1) Presidente
- 2) Vice Presidente
- 3) Segretario
- 4) Tesoriere
- 5) Consigliere

### **Art. 19. Compiti e doveri del Presidente**

Il Presidente è eletto dal Direttivo con la maggioranza dei voti, e ha le seguenti funzioni:

- 1) funzione di immagine e di rappresentante legale della Comunità, di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.
- 2) Presiede le riunioni del Direttivo e quelle assembleari.
- 3) Pu, convocare d'urgenza la riunione del Direttivo.
- 4) Il Presidente ed il Tesoriere sono autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da enti, istituti di credito, privati per qualunque ammontare e causale, rilasciano quietanza, aprono ed operano su conti correnti intestati alla comunità, girano assegni e compiono operazioni similari (congiuntamente).
- 5) Rappresenta la Comunità nei dibattiti pubblici, conferenze, incontri, feste.

### **Art. 19 bis**

il Presidente non pu, :

- 1) prendere decisioni senza il consulto dei Consiglieri e il loro assenso.
- 2) contrarre accordi senza una decisione del Direttivo in merito.

### **Art. 20. Compiti e doveri del Vice Presidente**

- 1) Sostituisce il Presidente a tutti gli effetti nei casi di assenza o impedimento.
- 2) Ha il compito di assistere il Presidente nel corso delle Assemblee.
- 3) Cura l'ordinaria amministrazione della Comunità.
- 4) Redige i verbali del Direttivo e ne cura gli atti.

**Art. 21 Compiti e doveri del Segretario**

- 1) Ha il compito di prendere accordi con Soci, enti privati e/o pubblici riguardo ai programmi della Comunità previa autorizzazione del Presidente.
- 2) Redige in accordo con il Direttivo le attività finanziarie della Comunità.
- 3) Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- 4) Firma i documenti interni della Comunità.
- 5) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo fino all'adunanza successiva.

**Art. 22. Compiti e doveri del Tesoriere**

- 1) Cura i conti della Comunità e riscuote le quote sociali annuali, rilasciandone ricevuta.
- 2) Redige il rapporto trimestrale di aggiornamento sulla situazione economica e finanziaria della Comunità.
- 3) Controlla le operazioni economiche e finanziarie del Presidente e del Segretario.
- 4) Ha il dovere di conferire riguardo alle sue attività al Direttivo ed al Presidente.
- 5) Effettua operazioni bancarie previa la firma congiunta del Presidente

**Art. 23. Compiti e doveri dei Consigliere**

Svolge attività di supporto all'interno del Direttivo a seguito dell'incarico dello stesso.

**Art. 24. Il Collegio dei Garanti**

E' formato da tre membri che possono essere esterni alla Comunità. Esso deve eleggere il proprio Presidente e dura in carica due anni.

Le funzioni del Collegio dei Garanti sono:

- 1) Controllo legale, ossia che le attività del Direttivo e della Comunità avvengano nel pieno rispetto della legge vigente in materia.
- 2) Controllo economico, ovvero che sia accertata la regolare tenuta delle contabilità della Comunità; a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione.
- 3) Controllo disciplinare, oppure un pieno rispetto delle norme statuarie o regolamentari della Comunità sia da parte del Direttivo che di Soci.
- 4) Risoluzione delle controversie e/o eventuali conflitti che devono essere deferiti al Collegio dei Garanti, che funge da collegio arbitrale, con decisione inappellabile.

#### **Art 25. Esercizio sociale - Bilancio**

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 31 maggio successivo alla chiusura il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio e presentarlo all'approvazione dell'Assemblea Generale.

#### **Art. 26. Scioglimento della Comunità**

Lo scioglimento della Comunità potrà essere deliberato solo da una riunione straordinaria dell'Assemblea, votanti i due terzi della Comunità in prima e seconda convocazione a distanza di un mese tra di loro, e dalla maggioranza dei presenti nella terza convocazione che pu, deliberare la definitiva messa in liquidazione e nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, sarà devoluto in attività sociali o ad associazioni con finalità affini a quelle della Comunità.

#### **Art. 27. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell' Ordinamento giuridico italiano.